

Studio Legale
Avv. Marco Di Pietro
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessia Monaco
Via Vincenzo Giuffrida, 107/A
CATANIA

TEL/FAX 0950940282
Mobile 3807518790 - 3714481181
PEC marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
Mail avvdipietro@gmail.com

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO INTERNET DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(In esecuzione del decreto del TAR LAZIO, Sez. IV Bis, n. 4518/2022
pubblicato il 09.06.2022)**

AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro
generale del ricorso:**

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV Bis, R.G. n. 11823/21;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

Comune di Linguaglossa

Amministrazioni intimata:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del bando "Sport e Periferie - anno 2020

Notificato anche ai controinteressati Comune di Mendicino, Comune di Carmiano e Comune di Serracapriola (quest'ultimo limitatamente al ricorso per motivi aggiunti)

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso
introduttivo:**

Estremi dei provvedimenti impugnati:

1) graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 13.09.2021 presentati nell'ambito del Bando "Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie"

approvata con decreto del Capo Dipartimento della divisione dello Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021;

1.1.) verbale di valutazione della commissione, di estremi sconosciuti, con cui è stato attribuito al Ricorrente il punteggio di 34,75;

1.2) scheda di valutazione, di estremi sconosciuti, con cui sono stati attribuiti punteggi al Comune di Linguaglossa;

1.3) punteggio complessivo 34,75, attribuito dalla Commissione al Ricorrente;

2) decreto del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021, pubblicato in pari data;

3) nota n. 0012300 – P – 19.10.2021, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport.;

4) provvedimento di aggiudicazione di estremi sconosciuti, dove la ricorrente non è inclusa;

5) provvedimento di assegnazione delle somme, di estremi sconosciuti, dove non è inclusa la ricorrente;

Nonché ogni altro atto, presupposto, attuativo ed integrativo e sequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente per il riconoscimento del giusto punteggio di ulteriori punti 15 pari al totale di 49,75 (34,75 già assegnati)

Atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti

1) graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 25.03.2022 presentati nell'ambito del Bando "*Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie*" approvata con decreto del Capo Dipartimento della divisione dello Sport Presidenza pubblicato in data 25.03.2022;

1.2) punteggio complessivo 34,75, attribuito dalla Commissione al Ricorrente;

2) decreto del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.03.2022, pubblicato in pari data;

3) provvedimento di aggiudicazione di estremi sconosciuti, dove la ricorrente non è inclusa;

4) provvedimento di assegnazione delle somme, di estremi sconosciuti, dove non è inclusa la ricorrente;

Nonché ogni altro atto, presupposto, attuativo ed integrativo e sequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente per il

riconoscimento del giusto punteggio di ulteriori punti 15 pari al totale di 49,75 (34,75 già assegnati)

4. Sunto dei motivi del ricorso

L'odierna ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato in data 12.11.2021 gli atti riportati a pagina 1 del presente avviso.

L'ente comunale, nel proprio ricorso, esponeva che Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio dello Sport, con avviso del 20.07.2020, ha indetto una selezione pubblica per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "fondo sport e periferie 2020", con lo scopo della riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

L'avviso pubblico al paragrafo 5 individua i soggetti partecipanti, tra cui rientrano pacificamente anche i Comuni, mentre l'art. 6 disciplina le modalità di partecipazione alla selezione. Il paragrafo 7, invece, indica i criteri di selezione. Tali criteri – che si riportano pedissequamente, stante la particolarità del ricorso in esame - sono i seguenti:

Il Comune di Linguaglossa, ha partecipato al suddetto bando, al fine di ottenere un finanziamento di € 646.547,88, per il progetto ***“Manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in Via Antonio Puglisi del Comune di Linguaglossa”***.

La domanda, conseguentemente, veniva valutata da parte dell'amministrazione precedente e al Comune di Linguaglossa veniva attribuito il punteggio complessivo di 34,75, così come risulta dalla graduatoria pubblicata, in data 13.09.2021.

L'Ente locale, stranito del punteggio, ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione precedente circa i punteggi attribuiti, dapprima il 17 settembre e, stante il perdurare dell'inerzia, con sollecito del 27 settembre 2021.

Il Comune di Linguaglossa, con Missiva del 21.10.2021, osservava come il punteggio attribuito fosse manifestamente errato, in particolare con riferimento alla mancata assegnazione di punti 15 per la presentazione di un progetto esecutivo e chiedeva la rettifica in autotutela della graduatoria.

L'Amministrazione non ha dato più alcun riscontro e, pertanto, ad oggi, con il punteggio di 34,75 il Comune di Linguaglossa, non risulta essere classificato in posizione utile al fine dell'ottenimento del finanziamento.

Pertanto,, il Comune di Linguaglossa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponeva ricorso per i seguenti motivi, che in questa sede si trascrivono:

“I – Violazione e falsa applicazione art. 3 della legge 241/1990 – Violazione e falsa applicazione par. 7 del bando. - Eccesso di potere per difetto di motivazione – Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta.

Ciò in quanto non si comprende il percorso logico giuridico in base al quale la Commissione giudicatrice non ha attribuito al Comune l’ulteriore punteggio di 15 punti, di cui alla lettera d) paragrafo 7 del bando, nonostante il Comune di Linguaglossa avesse presentato un progetto di tipo esecutivo.

Orbene, stante la assenza della benché minima motivazione alla assegnazione del punteggio 0 in relazione criteri di cui all’art. 7 lettera d) del Bando non può revocarsi in dubbio la illegittimità degli atti impugnati.

II - Violazione e falsa applicazione art. 23, 26 d.lgs. 50/2016 e art. 33 e 55 d.P.R. 207/2010, - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta. Disparità di trattamento – Sviamento - Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990 – art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza.

Ciò in quanto l’amministrazione non aveva potere di ri-qualificare, come “definitivo”, il progetto esecutivo presentato dal comune di Linguaglossa per la partecipazione al bando 2020 “Sport e Periferie”.

Gli articoli 23, 26 del d.lgs. 50/2016 e 33 e 55 del D.P.R. 207/2010, prevedono una disciplina molto stringente per stabilire quando un progetto è da considerarsi definitivo ed esecutivo. Nel caso di specie, il progetto presentato dal Comune di Linguaglossa era un progetto esecutivo, come si evince dagli atti di verifica e validazione. Il progetto, inoltre, è stato approvato dalla Giunta municipale. Con la conseguenza che la Commissione giudicatrice non poteva ri-qualificare il “progetto esecutivo” presentato dal Comune in un modo difforme rispetto alla sua validazione e verifica operata da parte dell’Ente locale. Così facendo la Commissione giudicatrice si è arrogata un potere discrezionale che la legge non gli concedeva.

In subordine, appare evidente che l'amministrazione debba comunque adeguatamente motivare le ragioni per le quali abbia ri-qualificato il livello progettuale in un modo diverso rispetto a quello prospettato da parte del Comune di Linguaglossa.

III – Violazione e falsa applicazione art. 23 e 26 d.lgs. 50/2016 e art. 33 d.P.R. 207/2010. Violazione par. 6 e 7 lett. d) bando di concorso. - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta.

Dalla lettura delle disposizioni del bando richiamate, appare evidente che un livello di progettazione di tipo esecutivo, avrebbe consentito ai candidati di acquisire un punteggio aggiuntivo di 15 punti, fermo restando che il progetto base, per essere ammissibile, doveva essere di livello almeno definitivo, a cui non era riconosciuto alcun punto.

A tal riguardo è utile evidenziare che l'art. 33 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 prescrive che il progetto esecutivo di un'opera pubblica sia costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione generale;**
- b) Relazioni specialistiche;**
- c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;**
- d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;**
- e) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;**
- f) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;**
- g) Computo metrico estimativo e quadro economico;**
- h) Cronoprogramma;**
- i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;**
- l) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;**
- m) Piano particellare di esproprio.**

Nel caso di specie, il Comune di Linguaglossa, al fine di partecipare al Bando in oggetto, in data 13/10/2020 è stato redatto, dal Dott. Geom. Carmelo Caltabiano, il progetto esecutivo relativo ai lavori di **“Manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in Via Antonio Puglisi del Comune di Linguaglossa”**. In ordine al suddetto progetto esecutivo, al fine dell'approvazione,

verifica e validazione, è stato richiesto, non essendo necessari ulteriori pareri, il parere Sanitario all'A.S.P. di Catania – Ufficio Igiene Pubblica di Giarre.-. Acquisito, in data 29/09/2020, il parere favorevole dell'A.S.P. il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 16/10/2020 e approvato, con Deliberazione della Giunta Municipale n° 50, in data 21/10/2020.-

Il progetto esecutivo dei lavori di **“Manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in Via Antonio Puglisi del Comune di Linguaglossa”**, redatto in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 del D.Lvo n° 50/2016 e s.m.i. , è completo di tutti gli elaborati prescritti dall'art. 33 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010.

Dunque, da quanto sopra esposto, appare evidente che il progetto presentato dal Comune di Linguaglossa, per la partecipazione al **Bando “Sport e Periferie 2020”**, verificato e validato dal RUP in data 16/10/2020 e approvato dalla Giunta Municipale con Delibera n° 50 del 21/10/2020, è un progetto di **“livello esecutivo”** e non di **“livello definitivo”** in quanto contenente tutti gli elaborati inerenti le opere da eseguire, previsti dall'art. 33 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 ed è altresì conferme ai dettami degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 50/2016.

La causa veniva iscritta al n. 11823/21 R.G. Tar Lazio ed assegnata alla Sez. I Quater.

Successivamente al deposito del ricorso n. 11823/21 R.G. l'amministrazione resistente ha pubblicato, in data 25.03.2022, una nuova graduatoria di merito, senza, tuttavia, rettificare il punteggio del Comune di Linguaglossa.

I suddetti provvedimenti, riportati a pagina 2 del presente atto sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, sono viziati per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale, da intendersi integralmente riportati e trascritti e sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 24.05.2022 e depositato in data 06.06.2022.

*

5. Indicazione dei controinteressati:

Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come **tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria in esame, con punteggio ricompreso tra 49,75 e 34,75.***

*

6. Indicazione del petitum

Si riportano le conclusioni di cui al ricorso:

“In via preliminare:

1) accogliere l’istanza cautelare, sospendere gli atti impugnati ed emettere i provvedimenti interinali ritenuti più opportuni per il caso di specie;

In via principale

2) annullare gli atti impugnati nelle parti d’interesse e nei limiti dell’utilità per la ricorrente;

3) accertare, ritenere e dichiarare che vada riconosciuto al Comune di Linguaglossa il punteggio di 15 punti, di cui alla lett. d) per il livello di progettazione esecutiva presentata;

3.1) per l’effetto attribuire al Comune di Linguaglossa un punteggio totale di 49,75 al Comune di Linguaglossa;

4) ordinare all’amministrazione di ricollocare, con il punteggio di 49,75 il Comune di Linguaglossa nella corretta posizione in graduatoria;

5) ordinare all’amministrazione l’assegnazione ed il versamento dell’importo per il finanziamento richiesto dal Comune di Linguaglossa per il progetto presentato;

6) ordinare all’amministrazione la stipula della Convenzione con il Comune di Linguaglossa ai fini dell’assegnazione e il versamento dell’importo per il progetto presentato;

in via istruttoria

ove occorra, disporre verifica e/o CTU per stabilire se il progetto presentato dal Comune di Linguaglossa sia da considerare un progetto esecutivo e/o definitivo;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”

*

Si riportano le conclusioni di cui al ricorso per motivi aggiunti

“1) annullare gli atti impugnati nelle parti d’interesse e nei limiti dell’utilità per la ricorrente;

2) accertare, ritenere e dichiarare che vada riconosciuto al Comune di Linguaglossa il punteggio di 15 punti, di cui alla lett. d) per il livello di progettazione esecutiva presentata;

3) per l’effetto attribuire al Comune di Linguaglossa un punteggio totale di 49,75

al Comune di Linguaglossa;

4) ordinare all'amministrazione di ricollocare, con il punteggio di 49,75 il Comune di Linguaglossa nella corretta posizione in graduatoria;

5) ordinare all'amministrazione l'assegnazione ed il versamento dell'importo per il finanziamento richiesto dal Comune di Linguaglossa per il progetto presentato;

6) ordinare all'amministrazione la stipula della Convenzione con il Comune di Linguaglossa ai fini dell'assegnazione e il versamento dell'importo per il progetto presentato;

in via istruttoria

ove occorra, disporre verifica e/o CTU per stabilire se il progetto presentato dal Comune di Linguaglossa sia da considerare un progetto esecutivo e/o definitivo;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio"

*

7. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

8. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Decreto presidenziale del TAR Lazio, Sez. IV Bis, n. 4518/2022 pubblicato in data 09.06.2022

*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso nonché il decreto 4518/2022, nel termine di giorni 40 dal 9 giugno 2022, data di pubblicazione del decreto n. 4518/2022;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di*

notifica, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, nonché il decreto n. 4518/2022.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

1) Decreto 4518/2022 Tar Lazio

Catania, li 6 luglio 2022

Avv. Marco Di Pietro